

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 239129/2000 R.A.C.C.

Dispositivo n.....

il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, nella causa civile

TRA

GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n.126 presso lo studio dell'Avv.to Maria Cristina Pujatti che, unitamente all'Avv.to Giacinto Favalli del Foro di Milano, la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso in opposizione,

OPPONENTE

E

INPGI- ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI GIOVANNI AMENDOLA-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza n.35 presso l'Avv.to Paolo Boer che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo opposto,

OPPOSTO

all'udienza del 17/6/04 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dando lettura del seguente *dispositivo*:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso il 25.9.2000 dal Tribunale di Roma sezione lavoro e, per l'effetto, condanna il Gruppo Editoriale l'Espresso s.p.a. al pagamento in favore dell'Inpgi di € 1.481.036,59 per i titoli di cui al ricorso per decreto ingiuntivo;
- 2) compensa tra le parti le spese processuali.

Roma, 17/6/04

IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Vincenzi

R

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, alla pubblica udienza del
17.6.24..... ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta al n. 239129 del ruolo affari contenziosi civili
dell'anno 2000

TRA

GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n.126
presso lo studio dell'Avv.to Maria Cristina Pujatti che, unitamente all'Avv.to Giacinto
Favalli del Foro di Milano, la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso in
opposizione,

OPPONENTE

E

**INPGI- ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
ITALIANI GIOVANNI AMENDOLA-**, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza n.35 presso l'Avv.to Paolo
Boer che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso per decreto
ingiuntivo opposto,

OPPOSTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 29.12.2000 il Gruppo Editoriale l'Espresso s.p.a. proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Giudice del
lavoro del Tribunale di Roma il 25.9.00, in favore dell'Inpgi, per £. 3.148.637.642, oltre
interessi legali e spese di procedura, a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive
dovuti su somme erogate ai corrispondenti esteri della Divisione La Repubblica,
ponendo alla base della domanda monitoria il verbale di accertamento del 22.10.98.

Deduceva la società opponente, in primo luogo, il mancato assoggettamento a
contribuzione delle somme erogate ai corrispondenti esteri a fronte delle spese sostenute
dagli stessi per l'affitto di appartamento ed oneri accessori. In secondo luogo la società
opponente rilevava che la differenza tra gli importi dichiarati all'Inpgi dal Gruppo
Editoriale l'Espresso, sui quali sono stati pagati i contributi previdenziali, ed il valore
degli importi percepiti dal giornalista, convertiti in valuta italiana sulla base dei cambi
medi mensili della moneta estera di riferimento non costituisce aumento di retribuzione
soggetto a contribuzione, avendo sempre retribuito i propri corrispondenti esteri
direttamente in valuta straniera, mantenendo inalterato il valore originario di tale
retribuzione e restando del tutto indifferente la svalutazione della lira in Italia.
Contestava, inoltre, di dovere pagare i contributi sulle "diarie esenti" in quanto
ricomprese nella retribuzione globale del corrispondente estero, sulla quale la società ha
sempre pagato i contributi. Deduceva il Gruppo Editoriale l'Espresso l'illegittimità
della imputazione alla società della perdita del diritto alla fiscalizzazione degli oneri
sociali e della conseguente condanna della stessa alla restituzione degli importi relativi
alla fiscalizzazione. Da ultimo contestava i conteggi, non avendo l'Inpgi esplicitato i
criteri di calcolo applicati ed avendo anzi richiesto il pagamento di somme aggiuntive
nella misura massima. Infine eccepiva la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art.3
L.335/95 per i contributi antecedenti al 21.10.93, essendo stato notificato il verbale di
accertamento il 22.10.98. La società opponente concludeva, pertanto, chiedendo in via
preliminare di volere sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto e nel merito di volerlo revocare, con vittoria delle spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Inpgi chiedendo con diffuse argomentazioni il rigetto dell'opposizione per infondatezza.

All'udienza del 26.2.01 il Giudice si riservava sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, concedendo termine per note. Con ordinanza del 12.3.01 il Giudice, ritenuti sussistenti gravi motivi, sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava per la decisione, concesso termine per note conclusive. All'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice poneva la causa in decisione e pubblicava il dispositivo in atti, dandone lettura in sala d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che *"In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un lato, la generale presunzione di cui all'art. 12, comma primo, della legge n. 153 del 1969 (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle voci che, in base al secondo comma dello stesso art. 12, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell'onere probatorio e che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato secondo comma. Ne consegue che per i rimborsi a piè di lista - totalmente esclusi se "costituiscono rimborsi di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione di lavoro" - è onere del datore di lavoro di provarne la natura. Tale onere è limitato alla prova della causa del rimborso che può essere fornita con qualsiasi mezzo e che non necessita della produzione della documentazione delle spese"* (Cass. sez. lav. sent. n.1077 dell'8/2/1999).

Nella fattispecie emerge dalla documentazione allegata al verbale di accertamento che l'azienda ha corrisposto ad alcuni dei corrispondenti esteri della Divisione La Repubblica le spese sostenute per affitto dell'appartamento e per gli oneri accessori (luce, pulizie ecc.) telefono, rette scolastiche dei figli. L'Inpgi ha quindi provato che i lavoratori in questione hanno ricevuto dal datore di lavoro somme di denaro in dipendenza del rapporto di lavoro. La società opponente, invece, non ha provato, come era suo onere, la ricorrenza di una delle cause di esclusione di cui al secondo comma art.12 L.153/69. In conseguenza, legittimamente l'Inpgi ha richiesto i contributi azionati nella procedura monitoria.

Emerge altresì dal verbale di accertamento in atti la sussistenza di una divergenza tra l'importo delle somme erogate in busta paga o accreditate a titolo di stipendio ad alcuni corrispondenti e le somme, inferiori, denunciate mensilmente all'Inpgi e assoggettate a contribuzione obbligatoria. Sostiene il Gruppo Editoriale opponente di avere retribuito i propri corrispondenti esteri direttamente in valuta straniera mantenendo inalterato il valore originario di tale retribuzione. Gli ispettori hanno rilevato in sede di accertamento che l'azienda ha calcolato i contributi dovuti per i singoli corrispondenti ancorandoli al cambio originario, senza tenere conto delle fluttuazioni del cambio e del deprezzamento della lira nei confronti delle divise straniere di riferimento. Occorre evidenziare che nell'ipotesi di lavoratori italiani all'estero, dipendenti da azienda avente sede in Italia, l'obbligazione contributiva va assolta in Italia sulla base della retribuzione mensile corrisposta in moneta straniera e ricalcolata in lire italiane (sino all'entrata in vigore dell'euro) sulla base dei valori risultanti al cambio mensile di volta in volta vigente. Trattasi pertanto di evasione contributiva sulle differenze verificatesi tra quanto erogato ai giornalisti e il cambio di volta in volta vigente e, pertanto, correttamente gli ispettori hanno provveduto ad addebitare i contributi dovuti sulle somme non denunciate, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei cambi medi mensili della moneta di riferimento.

Quanto alle c.d. "diarie esenti" la società opponente non ne contesta l'imponibilità, ma sostiene che la diaria era ricompresa nella retribuzione globale e che su tale importo ha pagato la contribuzione previdenziale all'Inpgi, senza tuttavia fornire alcuna idonea documentazione sul punto, limitandosi a rinviare all'esame delle buste paga, peraltro non in atti.

Per le considerazioni che precedono va ritenuta legittima l'imputazione alla società opponente della perdita del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e la sua condanna alla restituzione dei relativi importi.

Quanto alle sanzioni civili richieste si osserva che nelle more è intervenuta la L.n.388/00 (Legge Finanziaria per il 200) che ha sensibilmente modificato le disposizioni in tema di quantificazione e pagamento delle sanzioni civili e amministrative connesse con l'omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'Inpgi, la normativa sopravvenuta si applica all'Istituto opposto, come affermato dalla Corte di Cassazione che nella sentenza n. 6680 del 9.5.02, pronunciata proprio nei confronti dell'Inpgi, ha stabilito che *"In materia di sanzioni per il ritardato o l'omesso pagamento di contributi previdenziali l'art. 116, comma diciottesimo, della legge n. 388 del 2000 deve essere interpretato, in base al suo tenore letterale, nel senso che esso prescrive l'applicabilità della nuova disciplina sanzionatoria anche ai casi pregressi accertati al 30 settembre 2000 ma non ancora esauriti; tale conclusione si desume non dalla efficacia retroattiva della norma (che e' da escludere, oltre che in base all'art. 11 delle preleggi al cod. civ., anche per il richiamo esplicito alla normativa sanzionatoria precedente), ma dalla immediata applicabilità di nuove norme piu' favorevoli sia ai fatti avvenuti e contestati sotto il vigore della nuova legge, sia a tutti i casi non esauriti, ivi compresi quelli per i quali e' sorta controversia dinanzi all'autorità giudiziaria, ma ancora non con una sentenza passata in giudicato"*.

Tuttavia di recente la Suprema Corte, in diverse pronunce, ha costantemente stabilito che *" In materia di illeciti amministrativi, l'adozione del principio di Legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore piu' favorevole; pertanto, l'art. 116, dodicesimo comma della legge n. 388 del 2000, che ha abolito "tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria", non opera retroattivamente, non contenendo elementi che possano indurre a ritenere che sia stata conferita retroattività a tale disposizione, ne' limitatamente ai rapporti non esauriti per essere ancora in corso i relativi procedimenti, ne' in relazione alle violazioni commesse precedentemente, ma per le quali l'ordinanza ingiunzione e' stata emessa dopo l'entrata in vigore della legge, atteso che l'ordinanza - ingiunzione non e' esercizio di un potere e provvedimento amministrativo costitutivo, ma atto puramente esecutivo, preordinato soltanto alla riscossione di un credito gia' sorto per effetto della violazione commessa »* (Cass. sez. lav. sent. n. 16699 del 26/11/2002, cfr. anche Cass. sez. lav. sent. n.12654 del 28/8/2003, sent. n.12758 del 1/9/2003, sent. n. 16630 del 5/11/2003, sent. n.19334 del 17/12/2003).

Non vi è dubbio, pertanto, che per quanto riguarda le sanzioni la nuova disciplina non possa trovare applicazione ai casi pregressi, già accertati, come nel caso in esame, prima del 30.9.00. Nè assume rilievo, per tale ragione la delibera del l'Inpgi del 19.5.04, allegata dal Gruppo Editoriale l'Espresso s.p.a. alla ricostruzione del proprio fascicolo. Infatti con tale delibera l'Inpgi stabilisce che a decorrere dal 1.1.01 (data successiva a quella in cui sono avvenuti i fatti oggetto di contestazione) in caso di omissione o di evasione della contribuzione dovuta dalle aziende all'Inpgi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.116 L.388/00.

Infine, risulta fondata l'eccezione di parziale prescrizione tempestivamente sollevata dalla opponente e, pertanto, alla luce dei nuovi conteggi riformulati dall'Inpgi ed allegati alle note conclusive, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la società opponente va condannata al pagamento in favore dell'Inpgi di € 1.481.036,59 per i titoli di cui al ricorso per decreto ingiuntivo.

La complessità della questione e la novità delle sentenze della Suprema Corte in materia suggerisce l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

1) revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso il 25.9.2000 dal Tribunale di Roma sezione lavoro e, per l'effetto, condanna il Gruppo Editoriale l'Espresso s.p.a. al

pagamento in favore dell'Inpgi di € 1.481.036,59 per i titoli di cui al ricorso per decreto ingiuntivo;

2) compensa tra le parti le spese processuali.

Roma

1716104

IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi

